

al comma 1, primo e terzo periodo, le parole «*Il terzo anno del percorso FIT*» sono sostituite dalle seguenti: «*Il percorso annuale di formazione iniziale e prova*» e le parole «*non è ripetibile e*» sono soppresse;

- 1) il comma 2 è abrogato;
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «*L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.*»
- 3) il comma 4 è abrogato;